

COMMISSIONE DI GARANZIA SUI PARTITI POLITICI (AC 2799)

Trattandosi di questioni molto tecniche, è opportuno ricostruire le vicende che hanno portato la Camera dei deputati, nella seduta del 9 settembre 2015, ad approvare questo provvedimento.

Nel giugno del 2014 il Partito democratico consegna il bilancio del 2013 corredato da certificazione da parte di una società di revisione iscritta in albo Consob.

Ad ottobre del 2014 la Commissione di controllo si dimette in blocco senza esplicitare formalmente una propria interpretazione della norma, che verrà fatta poi dalla successiva.

Nel marzo del 2015 viene nominata una nuova Commissione, dopo che i Presidenti delle Camere avevano immediatamente sollecitato le magistrature ad indicare i nuovi nomi.

Nel mese di aprile 2015 la Commissione interpreta estensivamente il primo periodo del comma 5 dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012:

*«5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo **anche** verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse.»*

nel senso che la parola “anche” invece che essere intesa quale eventualità di approfondimento di parti del bilancio, viene interpretata come necessaria - a prescindere - su tutto il bilancio.

Di fatto la Commissione interpreta di dover effettuare la verifica duplicando l'esame svolto dalla società di revisione.

Sulla base di tale interpretazione quindi la Commissione chiede, il 14 aprile 2015, ai partiti di integrare i bilanci con tutta la documentazione.

Tale interpretazione viene quindi comunicata ai partiti **dopo** un anno dalla consegna dei bilanci sui quali andava fatto il controllo.

Nel mese di maggio 2015, i partiti inviano tutta la documentazione richiesta a supporto dei bilanci 2013. E solo a quel punto la Commissione prende atto di non poter fare il controllo - nel caso del PD si tratta di 127 faldoni - secondo la propria interpretazione estensiva e scrive ai presidenti delle Camere per informarli di non riuscire ad effettuare i controlli previsti.

Se solo la Commissione avesse chiesto subito i documenti relativi al 2013 avrebbe avuto un anno per effettuare le verifiche.

Intanto nel mese di giugno i partiti consegnano il bilancio 2014 corredato sempre di certificazione contabile.

Il provvedimento approvato ieri, nel rispetto dell'autonomia della Commissione, non interviene nell'interpretazione estensiva del comma 5, che riguarda appunto una modalità del controllo che quindi varrà sui bilanci 2015. È “intatto” infatti il controllo che viene comunque svolto ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012:

«4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge.»

Quindi per ricapitolare:

- **non è vero che i bilanci non avranno il controllo della Commissione**, infatti il comma 4 rimane, ed i bilanci verranno controllati e valutati;
- **non è vero che si ripristina il finanziamento pubblico**;
- non è vero che l'ammontare della rata del 2015 è di 45,5 milioni ma è di circa 25 milioni.

Un passaggio sulle argomentazioni del M5S è doveroso, visto come stanno strumentalizzando l'approvazione di questa legge.

- **Lo statuto del M5S non è mai passato al vaglio della Commissione come prevede la legge n. 13 del 2014** (legge che ha convertito il decreto legge n. 149 del 2013).
- **Il deposito del bilancio è richiesto a prescindere dalla effettiva riscossione dei rimborsi**, insomma quale requisito a se stante di **trasparenza della politica**, vedi art. 9 primo e quarto comma legge 96 del 2012. Nessuna documentazione richiesta dalla legge è stata presentata dal M5S: alla faccia della trasparenza da loro stessi invocata, che vale però solo per gli altri.

MISURE PER GARANTIRE LA TRASPARENZA E I CONTROLLI DEI RENDICONTI DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI (Art. 9, co. 1 e co. 4- Legge n. 96 del 6 luglio 2012)

1. Allo scopo di **garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici**, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, **si avvalgono di una società di revisione** iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. **La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici** secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine **verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili**, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. [...]

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o **i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati** ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, **sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati** previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. [...]